



Roma, 20 Marzo 2012

n.22/2012

Trattamento Fine Servizio

Si riporta di seguito l'articolo pubblicato in data 1.3.2012 dal quotidiano *Italia Oggi* con il quale si riprende la notizia della sentenza del TAR Calabria, che ritiene illegittima la trattenuta del 2,50% operata sulla busta paga dei dipendenti pubblici ai fine del TFS.

ItaliaOggi

LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza del Tar Calabria disdice la prassi Inpdap. Si ai rimborsi dal 2011

Tfr, trattenuta non dovuta

Illegittimo il contributo del 2% sulla busta paga

DI DANIELE CIRIOLI

Illegittima la trattenuta stipendiale operata ai dipendenti pubblici (2%) e versata all'Inpdap per il tfr, il trattamento di fine rapporto. È illegittima perché non prevista dall'articolo 2120 del codice civile, il quale non dispone alcuna compartecipazione contributiva dei lavoratori con i datori di lavoro per il diritto al tfr. Lo stabilisce la sentenza n. 564/2012 del Tar Calabria, che condanna le pubbliche amministrazioni allo stop immediato del prelievo in busta paga nonché alla restituzione di quanto trattenuto a partire dal 1° gennaio 2011. Soddisfazione è stata espressa da Giovanni Torluccio, segretario della Uil-Fpl che da tempo denunciava questa sorta di «finanziamento forzoso dello Stato a carico del lavoratore pubblico».

La vicenda trae origine dalla legge n. 122/2010 (conversione del dl n. 78/2010) la quale, all'articolo 12, comma 10, dispone che, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio

LE NOVITÀ	
DA BUONUSCITE A TFR	La legge n. 122/2010 dispone che dal 1° gennaio 2011 tutti i trattamenti di fine servizio vengano determinati secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile
LE ISTRUZIONI INPDAP	Anche dopo il cambio di disciplina, l'Inpdap (con il placet del ministero del lavoro) ha continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione
VIA AI RIMBORSI	Il Tar Calabria censura la prassi Inpdap, blocca il prelievo del 2% e condanna alla restituzione delle ritenute eseguite dal 1° gennaio 2011

2011, tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati vengano determinati secondo le regole del codice civile e in particolare dell'articolo 2120, cioè con le stesse regole già operanti per i lavoratori dipendenti del settore privato. A seguito della novità l'Inpdap è intervenuto con circolare n. 17/2010 (si veda *ItaliaOggi* del 12 ottobre 2010), dettando i criteri operativi con il placet del ministero del lavoro. In base a tali criteri, dal 1° gennaio 2011 tutte le buonuscite (di tutti i dipendenti da amministrazioni individuate

dall'Istat ai sensi della legge n. 196/2009) vengono calcolate in base alle regole del tfr, con la ripartizione in due quote: la prima relativa alle anzianità fino al 31 dicembre 2010, secondo le vecchie regole (un dodicesimo dell'80% della retribuzioni utile); la seconda relativa alle anzianità dal 1° gennaio 2011, con applicazione dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione utile. In quella sede, l'Inpdap ha precisato che la normativa ha mutato unicamente le regole di calcolo del tfr, non anche la «natura» dello stesso con la conse-

guenza di rimanere confermate le voci retributive utili, nonché «le modalità di finanziamento e il contributo alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro» (ciò che viene censurato dal Tar Calabria).

In pratica, anche dopo il cambio di disciplina del tfr (da pubblica a privata), le pa hanno continuato a praticare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione (ossia il 2% sul 100% della busta paga).

© Riproduzione riservata

CONFISAL UNSA INTERNO

Confisal Unsa – Coordinamento Nazionale Ministero Interno
Ministero dell'Interno Piazza del Viminale n. 1 00184 Roma Pal. "F" – piano 2° - stanza 14 – tel.
06.465.36278 – tel/fax 06.4740921 www.unsainterno.it – e-mail: nazionale@unsainterno.it